

Pagamento/compensazione ore supplementari/lavoro straordinario nel corso dell'anno

Tipo di ora	Contatore ore supplementari A (1) <i>Ore supplementari tra 40 e 45 ore/settimana</i>	Contatore ore supplementari B (1) <i>Ore supplementari che superano le 45 ore/settimana e orari speciali (lavoro notturno, di sabato a partire dalle 13:00 e lavoro domenicale)</i>	Pagamento dei supplementi	Compensazione mediante congedo	
				Disposizione	Autorizzazione/Condizioni
40 ore settimanali – Tempo di lavoro settimanale normale (CCL art. 20.2) escluse ore anticipate (CCL art. 26) (3)					

Da 40 a 45 ore settimanali – escluse ore anticipate (CCL art. 26) (3)					
Ore supplementari <i>CCL art. 20.2 e art. 21</i>	Sì	No	No	Sì – compensato nel quadro del contatore annuale ore supplementari A	-

Da 45 a 50 ore settimanali					
Ore supplementari fino <i>CCL a 21.4</i>	No	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì, se congedo di compensazione in tempo libero (solo se richiesto dal lavoratore) ▪ No, se pagamento delle ore con supplementi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutte le ore intere direttamente alla fine del mese successivo con un supplemento del 25% (o 50%, 100% - secondo tabella 2.1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ore compensate mediante congedo libero della stessa durata nel quadro del contatore annuale ore supplementari B ▪ Inoltre un supplemento del 25% (o 50%, o 100% secondo tabella 2.1) per ora supplementare deve essere pagato alla fine del mese successivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se richiesto dal lavoratore e caso per caso dopo accordo scritto individuale. Le date dei giorni di compensazione sono decise in accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Più di 50 ore settimanali – salvo LL 12-13; OLL 1 25					
Lavoro straordinario <i>CCL art. 22</i> possibile solo LU-SA / 6:00-23:00 LL 12-13; OLL 1 25	No	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì, se congedo di compensazione in tempo libero (solo se richiesto dal lavoratore) ▪ No, se pagamento delle ore con supplementi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutte le ore intere direttamente alla fine del mese successivo con un supplemento del 25% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ore compensate mediante congedo libero della stessa durata nel quadro del contatore annuale ore supplementari B ▪ Inoltre un supplemento del 25% per ora di lavoro straordinario deve essere pagato alla fine del mese successivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se richiesto dal lavoratore e caso per caso dopo accordo scritto individuale. Le date dei giorni di compensazione sono decise in accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore.

(1) 1.1 Contatore annuale ore supplementari A (1): alla fine di ogni settimana, la differenza tra la somma delle ore di lavoro registrate nel contatore e le 40 ore (tempo di lavoro settimanale normale) è registrata nel contatore annuale ore supplementari. Esempio: 45 ore (max + ev. ore anticipate) - 40 ore = +5 ore, alle quali bisogna aggiungere il saldo del contatore della settimana precedente. Il contatore annuale ore supplementari B funziona secondo la stessa logica. Alla fine di ogni settimana la differenza tra la somma delle ore registrate nel contatore e le 45 ore è registrata nel contatore annuale ore supplementari. Esempio: 48 ore - 45 ore (+ ev. ore anticipate) = +3 ore, alle quali bisogna aggiungere il saldo del contatore della settimana precedente.

1.2 Il datore di lavoro redige mensilmente un riepilogo delle ore effettuate. Sulla busta paga mensile devono figurare l'orario di lavoro normale, il lavoro anticipato e le ore supplementari (con il saldo attuale del contatore ore supplementari A e B e con il conteggio dei diversi supplementi che devono essere pagati alla fine del mese – v. 2.1) (CCL art. 20.6).

1.3 Alla fine dell'anno (31.12) e in comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, il saldo annuale del contatore ore supplementari A (max 120 ore) deve essere compensato con del tempo libero o remunerato - in ambo i casi senza supplementi - nel corso dell'anno entrante. Nel caso non si giunga ad un accordo sulla compensazione o sulla remunerazione, il datore di lavoro e il lavoratore decidono ciascuno per il 50% della riduzione delle ore supplementari (compensazione o retribuzione, o una combinazione delle due). La compensazione delle ore supplementari deve essere definita per iscritto. Se al 31 dicembre le ore supplementari (del saldo delle ore supplementari) sono più di 120, l'eccedenza deve essere retribuita nel gennaio dell'anno successivo con un supplemento del 25% (CCL art. 21.3).

(2) 2.1 Per il lavoro di sabato, notturno, di domenica e nei giorni festivi, vengono versate le seguenti indennità (CCL art. 25.1).

Orario	Domenica / Giorni festivi	Lunedì - Venerdì	Sabato
00:00-06:00	100%	50%	50%
06:00-13:00	100%	0%	0%
13:00-23:00	100%	0%	25%
23:00-24:00	100%	50%	50%

2.2 Qualora vengano pagati supplementi per lavoro di sabato, notturno, di domenica e nei giorni festivi, ulteriori supplementi per ore supplementari fino a lavoro straordinario del 25% decadono. (CCL art. 22.3).

(3) Le ore anticipate servono a compensare il tempo di lavoro nel caso di ponti o giorni liberi supplementari. All'inizio dell'anno il datore di lavoro definisce per iscritto quali ore anticipate saranno compensate con quali giorni. Non valgono come ore supplementari o lavoro straordinario. Le ore anticipate servono a compensare i giorni festivi o gli eventuali ponti che eccedono i 9 giorni festivi indennizzati (CCL art. 26).